



TRASMESSA VIA PEC

Allegati: Uno

Udine, 17 marzo 2016

Ai Comuni

Alle Province

Alle Comunità montane

Alle Unioni dei Comuni

Alla Comunità collinare del Friuli

LORO SEDI

Al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali
SEDE

All'ANCI Friuli Venezia Giulia

All'UPI Friuli Venezia Giulia

All'UNCCEM Friuli Venezia Giulia

e, per conoscenza:

Alle Prefetture di

TRIESTE
GORIZIA
PORDENONE
UDINE

oggetto: Nota illustrativa della legge regionale 11 marzo 2016, n. 3 «Norme di riordino delle funzioni delle Province in materia di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria, di ambiente, di caccia e pesca, di protezione civile, di edilizia scolastica, di diritto allo studio, nonché di modifica di altre norme in materia di autonomie locali e di soggetti aggregatori della domanda», pubblicata nel BUR n. 11 del 16 marzo 2016.

PREMESSA

Il 17 marzo 2016 è entrata in vigore la legge regionale 11 marzo 2016, n. 3, recante «Norme di riordino delle funzioni delle Province in materia di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria, di ambiente, di caccia e pesca, di protezione civile, di edilizia scolastica, di diritto allo studio, nonché di modifica di altre norme in materia di autonomie locali e di soggetti aggregatori della domanda».

La legge si inserisce nell'ambito del riordino delle funzioni degli enti locali avviato dalla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 «Riordino del sistema Regione-autonomie locali nel Friuli

Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative» e seguito dalla legge regionale 29 giugno 2015, n. 13 «Istituzione dell'area Agenzia regionale per il lavoro e modifiche della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)».

La legge regionale, oltre a recare disposizioni sulla riallocazione di funzioni provinciali in materia di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria, di ambiente, di caccia e pesca, di protezione civile, di edilizia scolastica, di istruzione e di diritto allo studio, stabilisce la disciplina per l'avvio provvisorio delle Unioni territoriali intercomunali (UTI), con le conseguenti norme finanziarie, nonché altre disposizioni di modifica della Lr 26/2014.

I principali interventi operati dalla legge sono illustrati secondo il seguente indice:

1.	Trasferimento alla Regione delle funzioni provinciali in materia di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria	pag. 2
2.	Funzioni in materia di istruzione e diritto allo studio	pag. 3
3.	Funzioni in materia di istruzione e di edilizia scolastica	pag. 3
4.	Modifiche alla normativa regionale di settore in materia di caccia e pesca	pag. 4
5.	Modifiche alla normativa regionale in materia di polizia locale e sicurezza	pag. 5
6.	Modifiche alla Lr 26/2014 concernenti l'esercizio di funzioni e la tutela delle lingue minoritarie (Capo IV)	pag. 5
7.	Modifiche alla Lr 26/2014 concernenti proroghe di termini e costituzione e avvio delle UTI (Capo V)	pag. 6
8.	Aspetti finanziari concernenti la costituzione e l'avvio delle UTI	pag. 8
9.	Modifiche alla Lr 26/2014 concernenti la centrale unica di committenza	pag. 9
10.	Conferma di contributi già concessi e proroghe di termini	pag. 10
11.	Norme transitorie e finali	pag. 11

1. TRASFERIMENTO ALLA REGIONE DELLE FUNZIONI PROVINCIALI IN MATERIA DI VIGILANZA AMBIENTALE, FORESTALE, ITTICA E VENATORIA

La determinazione di anticipare al 2016 il trasferimento alla Regione delle funzioni provinciali in materia di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria è il risultato delle riflessioni innescate dalle vicende della disciplina statale di ricollocazione sia della polizia provinciale, operata nell'ambito della attuazione della legge 56/2014 (Delrio), sia del Corpo forestale dello Stato.

Al **Capo I**, l'**articolo 1** elenca le funzioni provinciali oggetto di trasferimento, mentre il **Capo II** contiene la disciplina che ne consente l'attuazione. In particolare, gli **articoli 3, 4 e 5** adeguano alle nuove disposizioni gli Allegati A, B e C della Lr 26/2014, contenenti rispettivamente l'elenco delle funzioni mantenute in capo alle Province, di quelle trasferite alla Regione e di quelle trasferite ai Comuni.

Il Piano di subentro di cui all'articolo 35 della Lr 26/2014, i cui termini sono ridotti di un terzo, definisce il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni riallocate in capo alla Regione (**articolo 6**).

Gli **articoli 7 e 8** recano disposizioni transitorie concernenti rispettivamente il trasferimento del personale dei Corpi e dei Servizi di polizia locale delle Province, nonché l'ulteriore

contingente di personale addetto alle funzioni trasferite, in servizio a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della legge e il subentro della Regione nella proprietà o nella conduzione del patrimonio immobiliare, mobiliare registrato, delle dotazioni e di ogni altro bene strumentale assegnato ai Corpi e ai Servizi di polizia locale delle Province.

L'**articolo 9** precisa che le funzioni di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria sono esercitate dalla Regione avvalendosi del Corpo forestale regionale.

Il trasferimento delle funzioni in argomento ha effetto dall'**1 giugno 2016 (articolo 45, comma 1, primo periodo)**.

2. FUNZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO E NORMATIVA DI SETTORE

Le norme riguardano disposizioni in materia di istruzione e diritto allo studio e costituiscono un adeguamento sistematico delle disposizioni già previste nella legge regionale 26/2014, volto a garantire l'omogeneità procedurale dei principali interventi in materia.

L'**articolo 4, comma 1, lettera f)**, della Lr 3/2016 modifica l'Allegato B della Lr 26/2014 riconducendo alla Regione l'attività di erogazione degli assegni per il diritto allo studio di cui all'articolo 16, comma 48, della Lr 3/1998, esercitata dalle Province in regime di avalimento da parte della Regione, titolare della funzione.

All'**articolo 11** si prevede, poi, che i Comuni subentrino alle Province nei legati in materia di istruzione e alta formazione.

Gli **articoli 16 e 19** della Lr 3/2016 adeguano le norme di settore contenute rispettivamente nella legge regionale 2 aprile 1991, n. 14, concernente assegni di studio agli alunni per l'abbattimento dei costi di iscrizione a scuole dell'obbligo non statali, parificate o paritarie istituite senza fini di lucro, e nell'articolo 16, comma 48, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, relativo agli assegni di studio per l'abbattimento dei costi di acquisto dei libri di testo e di trasporto scolastico, con effetto dall'**1 luglio 2016**, ai sensi dell'**articolo 45, comma 4, lettere a) e b)**.

L'**articolo 10** prevede una disciplina transitoria per l'anno 2016 riguardante il personale addetto prevalentemente alle funzioni sopra citate, trasferito ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d), finalizzata al completamento da parte delle Province dei procedimenti contributivi avviati nel 2016 e riferiti all'anno scolastico 2015-2016, avvalendosi del medesimo personale transitato in Regione. La norma si pone a garanzia della continuità del servizio alle famiglie, evitando possibili rallentamenti a sfavore dei beneficiari dovuti al passaggio di procedimenti contributivi già avviati.

Ai sensi dell'**articolo 32, comma 1, lettera d)**, il trasferimento dei compiti e delle funzioni relativi all'istruzione secondaria superiore di cui all'articolo 139, comma 1, lettere a), b) e d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, presenti nell'Allegato B, punto 7, lettera a), della Lr 26/2014, hanno effetto dall'**1 novembre 2016**.

3. FUNZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE E DI EDILIZIA SCOLASTICA

Ai fini dell'esercizio delle funzioni in materia di istruzione e di edilizia scolastica previste nel riordino delle funzioni degli enti locali, i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) sono equiparati alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado (**articolo 11**).

In materia di edilizia scolastica, per effetto delle modifiche agli Allegati B e C della Lr 26/2014 apportate dall'**articolo 4, comma 1, lettera e)**, e dall'**articolo 5, comma 1, lettera c)**, le funzioni già provinciali trasferite rispettivamente alla Regione dall'**1 luglio 2016 (di natura**

programmatoria) e ai Comuni, dall'**1 ottobre 2016 (di natura esecutiva)**, sono estese anche ai convitti, agli istituti educativi statali e ai conservatori di musica.

Ai sensi dell'**articolo 6**, la riduzione dei termini previsti dall'articolo 35 della Lr 26/2014, relativamente all'iter di approvazione del piano di subentro, non si applica alle funzioni in materia di edilizia scolastica, di istruzione e di diritto allo studio.

4. MODIFICHE ALLA NORMATIVA REGIONALE DI SETTORE IN MATERIA DI CACCIA E PESCA

Il **Capo III** contiene le modifiche alla normativa regionale di settore nella maggior parte dei casi rese necessarie dal trasferimento di funzioni. Di seguito sono sintetizzati gli interventi sulla normativa in materia forestale, ittica, venatoria e ambientale:

- l'**articolo 12** abroga il numero 1 del primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1, che prevede la delega alle Province dell'applicazione delle sanzioni amministrative in materia di caccia, pesca nelle acque interne, protezione e tutela della fauna e avifauna;

- l'**articolo 13** reca diverse modifiche alla legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56 in materia di caccia, di allevamento di selvaggina, di tassidermia, nonché di pesca in acque interne, ove sono espunti i riferimenti alle Province e sostituiti con quelli alla Regione;

- l'**articolo 14** abroga l'articolo 8 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, sull'ordinamento della protezione civile, che disciplina le competenze attribuite alle Province;

- gli **articoli 15, 17 e 18** eliminano i riferimenti alle Province rispettivamente nella legge regionale 15 maggio 1987, n. 14, sulla caccia di selezione per particolari prelievi di fauna selvatica, nella legge regionale 18 maggio 1993, n. 21, recante norme in materia venatoria, anche prevedendo che la Regione svolga i compiti in precedenza attribuiti ai Comitati provinciali della caccia e nella legge regionale 17 luglio 1996, n. 24, in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria, modificando altresì la composizione della Commissione di esame per le guardie venatorie volontarie. In deroga a quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera c), n. 1, che modifica l'articolo 20, comma 4, della legge regionale 24/1996, l'**articolo 48** reca una norma transitoria concernente il termine ivi indicato che, in sede di prima applicazione, decorre dalla data di entrata in vigore della Lr 3/2016.

- gli **articoli 20, 21, 22, 23 e 24** adeguano il tenore di alcune disposizioni contenute rispettivamente nelle leggi regionali 1 ottobre 2002, n. 26, in materia di tassidermia, 1 ottobre 2002, n. 27, sul sostegno alle associazioni ornitologiche, 11 ottobre 2012, n. 20, sulla tutela degli animali di affezione, 24 marzo 2004, n. 8, in materia di impiego di prodotti fitosanitari e coadiuvanti, 29 aprile 2005, n. 9, in materia di contributi per la conservazione dei prati stabili;

- l'**articolo 25** abroga le disposizioni della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24, sul decentramento alle Province di funzioni regionali, che avevano ad oggetto i procedimenti per il sostegno alle associazioni ornitologiche che ora sono riallocati in capo alla Regione;

- gli **articoli 26 e 27** intervengono rispettivamente sulle norme delle leggi regionali 23 aprile 2007, n. 9, in materia di risorse forestali e 14 giugno 2007, n. 14, in materia di attività venatoria;

- l'**articolo 28** interviene su numerose norme della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6, recante disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria. Alcune disposizioni sono finalizzate a espungere alcuni riferimenti alla Associazione dei cacciatori in conformità alla sentenza della Corte costituzionale 165/2009 che ha dichiarato la incostituzionalità della norma che ne prevede la costituzione.

Ai sensi dell'**articolo 45, commi 2 e 3**, le disposizioni sopra elencate hanno effetto dall'**1 giugno 2016**, ad eccezione di alcune norme in materia faunistica (**articolo 18, comma 1, lettera c**), che modifica l'articolo 20 della Lr 24/1996, e **articolo 28, comma 1, lettera i**), che modifica l'articolo 13 della Lr 6/2008), che hanno effetto dalla data di entrata in vigore della Lr 3/2016.

5. MODIFICHE ALLA NORMATIVA REGIONALE IN MATERIA DI POLIZIA LOCALE E SICUREZZA

L'**articolo 29** interviene sulla legge regionale 29 aprile 2009, n. 9, in materia di politiche sulla sicurezza e di ordinamento della polizia locale, coordinando il testo alle nuove norme sul trasferimento delle funzioni (**comma 1, lettere a), c), d), e), f) e k)**), con effetto dall'**1 giugno 2016 (articolo 45, comma 2)**, e abrogando o modificando, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge (**articolo 45, comma 3, lettera c)**), alcune disposizioni che non hanno trovato attuazione o che presentavano possibili interferenze con la disciplina riservata al contratto collettivo di lavoro o in materia di ordinamento civile dello Stato (**comma 1, lettere b), g), h), i) j)**).

6. MODIFICHE ALLA LR 26/2014 CONCERNENTI L'ESERCIZIO DI FUNZIONI E LA TUTELA DELLE LINGUE MINORITARIE (CAPO IV)

6.1 FUNZIONI DELLE UTI

Le modifiche concernenti l'esercizio associato delle funzioni comunali, contenute nell'**articolo 32, comma 1, lettere b) e c)**, riguardano rispettivamente l'articolo 26, comma 1, lettera h), della Lr 26/2014, in cui la funzione associata in materia di protezione civile è limitata alla "pianificazione di protezione civile", e l'articolo 27, commi 2 e 3, Lr 26/2014. Con quest'ultimo intervento si è inteso introdurre la facoltà per tutti o alcuni Comuni partecipanti all'UTI di esercitare in forma associata le funzioni ivi indicate stipulando tra essi un'apposita convenzione.

L'**articolo 32, comma 1, lettera d)**, che sostituisce i commi 3 e 4 dell'articolo 32 della legge regionale 26/2014, non modifica la decorrenza dell'**1 luglio 2016** del trasferimento alla Regione delle funzioni provinciali di cui all'allegato B della Lr 26/2014, fatta eccezione per quelle di cui al punto 7, lettera a), in materia di istruzione, già illustrate al punto 2, e per le funzioni trasferite con la Lr 3/2016, secondo le decorrenze indicate all'articolo 45.

Al fine di rendere graduale l'avvio delle UTI mediante l'esercizio delle sole funzioni comunali previste dalla legge e dallo statuto a decorrere dall'**1 luglio 2016**, come stabilito dall'articolo 56 quater, comma 6, della Lr 26/2014, introdotto dall'**articolo 36, comma 3**, della Lr 3/2016, il trasferimento ai Comuni delle funzioni provinciali di cui all'allegato C della Lr 26/2014 è stato differito dall'1 luglio 2016 all'**1 ottobre 2016 (articolo 32, comma 1, lettera d)**, della Lr 3/2016.

6.2 PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DELLE PROVINCE

L'**articolo 32, comma 1, lettera e)**, introduce l'articolo 35 bis della Lr 26/2014 prevedendo, in via transitoria, che le Province, fino al loro superamento, proseguano le procedure concernenti la dismissione delle partecipazioni societarie deliberate entro il 30 giugno 2016, nonché quelle previste nei piani di razionalizzazione o di riassetto approvati entro il 31 dicembre 2015, anche nel caso in cui le stesse non siano state ancora avviate.

In deroga a tale disposizione, l'articolo 35 bis, secondo periodo, della Lr 26/2014 prevede che la Regione subentri nella titolarità dei diritti relativi alle partecipazioni nella Società per Azioni Autovie Venete a decorrere dall'**1 luglio 2016**.

6.3 TUTELA LINGUE MINORITARIE

L'**articolo 32, comma 1, lettera m)**, aggiunge l'articolo 58 bis alla lr 26/2014, il quale (comma 1) prevede che gli statuti delle UTI in cui sono ricompresi Comuni appartenenti agli ambiti di tutela delle lingue minoritarie (articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482) sono redatti anche nella rispettiva lingua minoritaria e (comma 2) stabilisce che nel territorio dei Comuni appartenenti a tali ambiti di tutela è utilizzata la rispettiva lingua minoritaria anche nell'uso della denominazione delle UTI.

6.4 STRADE PROVINCIALI

L'**articolo 32, comma 1, lettera n)**, riformula l'articolo 61 della lr 26/2014 al fine di dare concreta esecuzione al passaggio di funzioni legato alla viabilità provinciale con una tempistica legata alla necessità di definire, in relazione ai livelli di servizio richiesti dal Piano regionale delle infrastrutture di trasporto della mobilità delle merci e della logistica (PRITMML), quali siano concretamente le strade di interesse locale.

Pertanto, secondo il disposto dell'articolo 61, comma 4, in deroga a quanto previsto dall'articolo 32 della lr 26/2014 e dall'Allegato C, la proprietà di ciascun tratto delle strade provinciali di interesse locale è trasferita ai Comuni identificati ai sensi del comma 3 dell'articolo 61 con effetto dall'**1 gennaio 2017**.

A decorrere dall'1 luglio 2016 e fino all'effettivo trasferimento della proprietà di ciascuna tratta delle strade provinciali di interesse locale, le funzioni spettanti ai proprietari delle stesse e di classificazione e declassificazione sono esercitate dalla Regione.

7. MODIFICHE ALLA LR 26/2014 CONCERNENTI PROROGHE DI TERMINI E COSTITUZIONE E AVVIO DELLE UTI (CAPO V)

7.1 NORME SULL'AVVIO DELLE UTI

Il **Capo V** disciplina la costituzione e l'avvio delle UTI, anche in deroga al procedimento ordinario per la costituzione delle UTI delineato dall'articolo 7 della lr 26/2014 e alle disposizioni sull'esercizio del potere sostitutivo da parte della Regione nei confronti dei Comuni inadempienti, previsto dall'articolo 60.

A tal fine, in attesa della completa attuazione del Piano di riordino territoriale approvato con la deliberazione della Giunta regionale 1 luglio 2015, n. 1282, l'**articolo 36, comma 3**, introduce l'articolo 56 quater nella lr 26/2014, che dispone la **costituzione di diritto delle UTI dal 15 aprile 2016**, tra i soli Comuni i cui consigli comunali abbiano approvato entro tale termine lo statuto nel testo ad essi trasmesso entro il 31 dicembre 2015 (articolo 56 quater, comma 1).

La disposizione consente ai Comuni che non abbiano ancora approvato lo statuto delle UTI di riconsiderare la propria partecipazione a tali forme associative, anche alla luce delle conseguenze finanziarie che verranno descritte nel paragrafo successivo.

Pertanto, nel lasso di tempo intercorrente dalla data di entrata in vigore della legge e fino al 15 aprile 2016, i Comuni che non vi abbiano già provveduto potranno procedere all'approvazione dello statuto della rispettiva UTI con le procedure e la maggioranza previste per l'approvazione dello statuto del Comune.

Le norme concernenti la costituzione di diritto e l'avvio delle UTI si applicano anche ai Comuni della Comunità montana della Carnia e del Consorzio comunità collinare del Friuli, qualora non abbiano provveduto alla trasformazione in Unione, rispettivamente ai sensi dell'articolo 39 e dell'articolo 40, comma 5, della lr 26/2014, **entro il 15 aprile 2016**.

In via di prima applicazione, le Unioni così costituite sono regolate dalle norme dei propri statuti già approvati dai consigli dei rispettivi Comuni, in quanto compatibili (articolo 56 quater, comma 3, della lr 26/2014).

Ad avvenuta costituzione delle UTI, dopo il 15 aprile 2016, l'Assemblea potrà procedere all'adeguamento delle norme del proprio statuto. Tali norme potrebbero riguardare sia la *governance*, sia l'articolazione del territorio dell'UTI con riferimento ai subambiti, sia la scelta delle funzioni comunali e delle rispettive decorrenze, fermo restando quanto previsto dagli articoli 23, 26 e 27 della lr 26/2014.

La fase di avvio delle UTI (articolo 56 quater, comma 3, secondo periodo, della lr 26/2014) prevede che, **entro il 20 aprile 2016**, il sindaco del Comune più popoloso di ciascuna UTI convochi l'Assemblea dell'UTI, che si riunisce entro i cinque giorni successivi, per l'elezione del Presidente. Si rammenta che il termine massimo entro il quale può essere riunita l'Assemblea è il 26 aprile 2016, essendo festivo il 25 aprile).

Qualora lo statuto dell'Unione non disponga diversamente, pare logico ritenere che le funzioni di presidente nella prima adunanza dell'Assemblea siano svolte dal medesimo Sindaco del Comune più popoloso che ha provveduto alla convocazione dell'organo.

7.2 SPOSTAMENTO DI TERMINI PREVISTI DALLA LR 26/2014

Per favorire la più ampia adesione alle UTI anche da parte dei Comuni i cui consigli comunali non hanno ancora approvato gli statuti e di consentire il rispetto dei principi di leale collaborazione, di efficienza e di buon andamento della pubblica amministrazione, l'articolo 36 interviene su alcuni termini sanciti dalla lr 26/2014, differenziandone la decorrenza, secondo quanto di seguito precisato:

a) il termine per la costituzione delle UTI previsto, dall'articolo 7, comma 1, della lr 26/2014, è spostato al **15 aprile 2016**; a tale data si deve far inoltre riferimento quale termine per completare la eventuale trasformazione in UTI della Comunità montana della Carnia e del Consorzio comunità collinare del Friuli (cfr. articoli 39 e 40, comma 5, della lr 26/2014);

b) la decorrenza dell'esercizio delle funzioni comunali in forma associata tramite l'Unione o avvalendosi della stessa, secondo quanto previsto rispettivamente dagli articoli 26 e 27 è ora fissata all'**1 luglio 2016**, in modo da conservare un congruo lasso di tempo tra la costituzione delle UTI e l'effettiva operatività delle stesse per provvedere alla organizzazione istituzionale ed amministrativa dell'UTI;

c) la soppressione delle Comunità montane (articolo 36 della lr 26/2014) è spostata all'**1 luglio 2016** (data in cui le UTI diventano operative esercitando le funzioni ad esse attribuite);

d) ai sensi delle modifiche apportate dalla legge regionale 3/2016 all'articolo 40, comma 1, della lr 26/2014, a far data dall'**1 luglio 2016**, le forme associative ancora esistenti (unioni di comuni, associazioni intercomunali, nonché il Consorzio comunità collinare) non potranno più esercitare quelle funzioni che è previsto vengano svolte dalle UTI, ai sensi degli articoli 26 e 27, comma 1, della lr 26/2014 e delle norme dello statuto dell'UTI che disciplinano tale decorrenza. Si tratta di una applicazione del principio, applicabile anche alle convenzioni, secondo cui nello stesso territorio la medesima funzione non può essere esercitata da due diversi enti locali. La citata norma dispone, inoltre, che le forme associative che non si sono adeguate alle disposizioni della lr 26/2014 sono sciolte di diritto e che, in tal caso, il Presidente della forma associativa sciolta svolge le funzioni di commissario liquidatore della medesima.

7.3 SERVIZI SOCIALI DEI COMUNI ED ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI OBBLIGATORIE EX ART. 26, COMMA 1, DELLA LR 26/2014

Allo scopo di assicurare continuità e stabilità alle funzioni socio assistenziali, attualmente gestite dagli ambiti distrettuali, il comma 5 dell'articolo 56 quater della lr 26/2014 prevede che le funzioni relative ai servizi sociali dei Comuni di cui all'articolo 26, comma 1, lettera b), della lr 26/2014 verranno esercitate dalle UTI solo dal momento in cui vi aderiranno tutti i Comuni indicati dal Piano di riordino territoriale di cui alla DGR 1282/2015. Dal medesimo termine decorrerà l'efficacia delle disposizioni contenute negli articoli 62, 63, 64, 65 e 67, comma 1, lettera b), della lr 26/2014. Fino ad allora tali funzioni sono garantite dal prosieguo dell'attività da parte degli attuali ambiti distrettuali.

L'articolo 26, comma 1, della lr 26/2014 dispone che a decorrere dall'1 luglio 2016 i Comuni esercitano in forma associata almeno cinque delle funzioni comunali elencate, tra le quali rientrano obbligatoriamente quelle di cui alle lettere b), concernenti il sistema locale dei servizi sociali, e l), relative all'elaborazione e presentazione di progetti a finanziamento europeo: quindi si tratta di individuare tre funzioni da esercitare oltre alle due già stabilite dalla legge.

Il differimento *ex lege* dell'esercizio associato delle funzioni dei servizi sociali fino all'ingresso di tutti i Comuni della Regione nelle UTI implica che la diversa decorrenza dell'esercizio associato del sistema locale dei servizi sociali deroghi all'obbligo previsto dall'articolo 26 (e recepito dagli statuti delle Unioni finora approvati), in quanto svincolata dalle decorrenze annuali ivi stabilite.

Il che significa, in sostanza, che le funzioni che i Comuni debbono stabilire di esercitare dal 2016 restano in numero di tre, senza che si renda necessario un adeguamento degli statuti.

8. Aspetti finanziari concernenti la costituzione e l'avvio delle UTI

8.1 PREMESSA

In relazione alle nuove regole di costituzione e avvio delle UTI, la lr 3/2016 contiene alcune modifiche alle norme concernenti la finanza locale e interviene sulle quantificazioni specifiche dei fondi spettanti agli enti locali per il 2016 previste dalla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18, e dall'articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34.

Alcune norme comportano la modificazione o sostituzione totale o parziale di disposizioni delle predette leggi regionali, mentre altre hanno un contenuto integrativo, che non modifica direttamente la formulazione della previsione originaria, ma ne muta comunque il senso e l'applicazione. Si sintetizzano, di seguito, quelle maggiormente significative:

8.2 ASSEGNAZIONE DEL FONDO PEREQUATIVO COMUNALE NELLA FASE TRANSITORIA E VALORIZZAZIONE DEL FONDO ORDINARIO INVESTIMENTI

Si prevede, all'**articolo 38, comma 2**, che la quota del fondo di perequazione del trasferimento transitorio comunale sia concessa ed erogata, a decorrere dall'anno 2016, ai Comuni che hanno deliberato lo statuto entro il 15 aprile 2016, e a decorrere dall'anno successivo a quello di ingresso in UTI ai Comuni che approvano lo statuto dopo la data indicata.

In relazione a quanto sopra si precisa, nel successivo **comma 3**, che le risorse del fondo suddetto non assegnate ed erogate nell'anno, in relazione alla mancata deliberazione da parte dei Comuni di ingresso in UTI nei tempi previsti, restano comunque a favore del sistema degli enti locali; queste risorse, infatti, sono destinate ad incremento del fondo ordinario annuale per gli investimenti a favore delle UTI. Si tratta, pertanto, di risorse finalizzate a consentire la promozione e lo sviluppo delle comunità locali.

8.3 RIDETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DELLA QUOTA PEREQUATIVA E DELLA QUOTA ORDINARIA DEI COMUNI PER IL 2016

In relazione alle nuove regole di cui sopra e con riferimento al fondo perequativo dell'anno 2016 quantificato dalla legge regionale 34/2015 (che sarà ripartito tra tutti i Comuni, ma assegnato solo a favore di quelli che entrano a far parte dell'UTI entro la data sopra indicata), in via eccezionale per il solo anno 2016, viene ridotto il relativo ammontare, con corrispondente incremento della quota "ordinaria" del fondo comunale. Senza modificare direttamente le disposizioni della lr 34/2015, l'**articolo 38, comma 1**, ridetermina la quota di perequazione, che passa da circa il 15 per cento del fondo complessivo comunale a circa il 7,5 per cento (nello specifico da 50.738.196,02 a 26.461.487,88). La differenza (pari a quasi 24 milioni di euro) è assegnata a titolo di quota ordinaria a favore di tutti i Comuni (quindi in proporzione al trasferimento ordinario unitario del 2015).

8.4 NUOVA TEMPISTICA VERSAMENTO ALLE UTI DEL FONDO STRAORDINARIO DI "START UP" DEL 2015

L'articolo 66, commi 1-3, della legge regionale 18/2015 ha disciplinato il riparto e l'assegnazione nell'anno 2015 del fondo straordinario per l'avvio delle UTI, assegnato a favore del Comune più popoloso di ciascuna aggregazione sovracomunale, della Comunità montana della Carnia e del Consorzio comunità collinare del Friuli. L'attuale disposizione del comma 3 dell'articolo suddetto collega la tempistica per il trasferimento da parte del Comune beneficiario della quota dell'assegnazione regionale non utilizzata del fondo "start up" all'UTI al termine di avvio delle funzioni da parte del nuovo ente. L'**articolo 37** modifica tale disposizione fissando il termine per il versamento al trentesimo giorno successivo alla costituzione dell'ente sovracomunale. Introduce inoltre nell'articolo 66 succitato anche un nuovo comma (3 bis) per prevedere una disciplina analoga con riferimento al versamento all'UTI dell'assegnazione ricevuta dalla Comunità montana della Carnia e dal Consorzio comunità collinare del Friuli, nell'ipotesi in cui non vi sia la trasformazione in UTI a seguito della mancata approvazione dello statuto da parte di tutti i Comuni del territorio.

8.5 RIDETERMINAZIONE QUANTIFICAZIONE FONDI UTI E COMUNITÀ MONTANE

L'**articolo 38, comma 5**, ridetermina l'ammontare del fondo stanziato per l'anno 2016 a favore delle **UTI** (articolo 7, comma 17, della legge regionale 34/2015) e di quello stanziato per le **Comunità montane** (articolo 7, comma 20, della legge regionale 34/2015). Infatti, per effetto della modifica della tempistica di costituzione e di avvio delle UTI si riduce lo stanziamento spettante a detti enti e si incrementa in misura corrispondente quello per le Comunità montane, al fine di assicurarne la funzionalità di gestione fino alla loro soppressione.

9. Modifiche alla lr 26/2014 concernenti la centrale unica di committenza

L'**articolo 32, comma 1**, modifica diverse disposizioni in materia di centrale unica di committenza (CUC) regionale della lr 26/2014.

La modifica all'articolo 43 (**comma 1, lettera f**) specifica, fra le finalità dell'azione della CUC regionale, quella di centralizzazione delle "funzioni di stazione appaltante" nei casi espressamente previsti dalla normativa statale in materia di centralizzazione della committenza, al fine di operare un coordinamento con la disciplina nazionale.

La modifica all'articolo 44 consente un miglior coordinamento tra la disciplina regionale e le disposizioni comunitarie e nazionali che definiscono l'attività delle centrali di committenza (**comma 1, lettera g**).

La sostituzione, ai commi 1 e 2 dell'articolo 45 della lr 26/2014, del termine «accordi» con il termine «contratti» consente di individuare una categoria più ampia di strumenti negoziali attraverso cui la CUC regionale può operare (non solo «accordi quadro», ma anche «convenzioni quadro»), così come previsto a livello nazionale. L'aggiunta del comma 1 bis e la riformulazione del comma 2, con conseguente abrogazione dei commi 3, 4, e 5, consente un miglior coordinamento tra la disciplina regionale e la disciplina nazionale che definisce gli obblighi di centralizzazione di committenza (**comma 1, lettera h**).

Anche la sostituzione, nell'articolo 46, comma 1, della lr 26/2014, del termine «convenzioni» con il termine «contratti», come detto in precedenza, consente di individuare una categoria più ampia di strumenti negoziali attraverso cui la CUC regionale può operare (**comma 1, lettera i**).

La modifica del comma 1 dell'articolo 47 della lr 26/2014 individua la Regione quale ente competente alla programmazione, indipendentemente dall'organo che svolgerà tale funzione. Al comma 2 è previsto uno slittamento di un mese (da dicembre a gennaio) per rendere la programmazione della Regione compatibile con quella prevista a livello nazionale per i soggetti aggregatori. Al comma 2 bis è stata prevista la possibilità di revisione della programmazione in corso d'anno (**comma 1, lettera j**).

Le modifiche all'articolo 48 della lr 26/2014 (**articolo 32, comma 1, lettera k**) costituiscono un coordinamento conseguente alle modifiche apportate all'articolo 47.

La modifica del comma 2 dell'articolo 49 (**articolo 32, comma 1, lettera l**) e la conseguente abrogazione del comma 3 si propongono di regolare in modo più efficiente ed efficace la modalità attualmente prevista dalla lr 26/2014 per disciplinare i rapporti giuridici e le modalità di svolgimento delle attività di centralizzazione della committenza. In particolare, si è ritenuto opportuno sostituire gli «accordi di committenza che la CUC avrebbe dovuto stipulare con ciascun Comune» con l'adozione di un regolamento generale a cui tutti gli enti locali della Regione saranno sottoposti nel momento in cui gli stessi aderiranno ai contratti quadro stipulati dalla CUC o quando delegheranno l'espletamento di una gara, secondo un modello già adottato da altre centrali di committenza del panorama nazionale. La modifica del comma 4 riprende un concetto già contenuto nell'abrogato comma 3, e cioè che vi sono oneri (tassa ANAC, spese di pubblicità, ecc.) a carico dei Comuni solo nel caso dell'espletamento delle gare su delega e non nei casi di gare in forma aggregata. Le modifiche ai commi 5 e 6 sono di raccordo con il nuovo testo dell'articolo 47.

In via transitoria, l'**articolo 49 della lr 3/2016** dispone che, nelle more della costituzione delle UTI, la trasmissione alla Centrale unica di committenza regionale dei dati relativi ai fabbisogni di beni e servizi riferiti al triennio successivo, disciplinata dall'articolo 49, comma 5, della lr 26/2014, sostituito dall'**articolo 32, comma 1, lettera l), n. 4**, sia effettuata dai Comuni con il maggior numero di abitanti di ciascuna costituenda UTI.

10. Conferma di contributi già concessi e proroghe di termini

Il **Capo VI, articoli 39 e 40**, e il **Capo VII, articoli 41 e 42**, dispongono rispettivamente la conferma di contributi già concessi dall'Amministrazione regionale, nonché le proroghe dei termini previsti per la presentazione dei rendiconti riferiti a contributi erogati a soggetti diversi.

11. Norme transitorie e finali

Il **Capo VIII** reca le norme finanziarie relative al riordino delle funzioni disciplinato dalla lr

3/2016 (**articolo 43**) e diverse norme transitorie di seguito illustrate.

L'**articolo 44** dispone che le proposte di piani di successione e subentro delle Comunità montane di cui all'articolo 38 della lr 26/2014 siano aggiornati, a cura dei commissari straordinari, alla data del 15 aprile 2016 cioè al momento di costituzione delle UTI. A tal fine, i termini previsti dal comma 5 dell'articolo 38 sono ridotti della metà.

Le decorrenze del trasferimento delle funzioni oggetto della legge e delle modifiche alla normativa di settore, disposte dall'**articolo 45**, sono state illustrate nei paragrafi che precedono, in corrispondenza delle rispettive materie.

L'**articolo 46** dispone l'ultrattività dei regolamenti provinciali vigenti alla data di entrata in vigore della legge nelle materie oggetto di trasferimento alla Regione e delle Commissioni provinciali esistenti alla medesima data, fino al momento, rispettivamente, della data di entrata in vigore delle corrispondenti norme regionali e della sostituzione con i corrispondenti organi collegiali regionali.

In materia di vigilanza ambientale, l'**articolo 47** prevede che, per l'esercizio delle funzioni rimaste in capo alle Province, contenute al punto 2 dell'Allegato A della lr 26/2014, le stesse possano avvalersi del personale del Corpo forestale regionale, secondo intese intercorse fra i corrispondenti uffici.

Le norme transitorie di cui agli **articoli 48 e 49** sono state illustrate rispettivamente nel paragrafo **4.**, concernente le modifiche alla normativa di settore in materia di caccia e pesca e nel paragrafo **9.**, in materia di centrale unica di committenza.

L'**articolo 50** reca l'abrogazione dell'articolo 44 e delle successive disposizioni modificative, recante principi generali in materia di contabilità, della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1, in particolare relativi all'approvazione dei documenti contabili e di esercizio provvisorio, nonché alle tempistiche legate alle procedure di approvazione del rendiconto di gestione; disposizioni di fatto tacitamente già abrogate con la lr 18/2015 e comunque non più coerenti con le nuove regole dell'armonizzazione contabile e del pareggio di bilancio, materie riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Si allega alla presente il cronoprogramma relativo agli adempimenti per la costituzione e l'avvio delle UTI contenute al Capo V della lr 3/2016, già illustrati al paragrafo **7.**

Distinti saluti.

Il direttore centrale
Antonella Manca
(firmato digitalmente)

Per informazioni e chiarimenti sulla legge regionale 3/2016:

Servizio affari istituzionali e locali, polizia locale e sicurezza
istituzionalilocali@regione.fvg.it

Servizio finanza locale
finanzalocale@regione.fvg.it

Servizio centrale unica di committenza
cuc@regione.fvg.it

Area foreste e territorio
areaforeste@regione.fvg.it

Servizio caccia e risorse ittiche

cacciapesca@regione.fvg.it

Area istruzione, alta formazione e ricerca

istruzione@regione.fvg.it

Area politiche sociali e integrazione sociosanitaria

politichsocialisalute@regione.fvg.it

Direzione centrale infrastrutture e territorio

territorio@regione.fvg.it

Lr 3/2016, Capi IV e V. Costituzione e avvio delle UTI nonché modifiche alla Lr 26/2014

Cronoprogramma

Data	Rif.normativo	Adempimento	Note
17 marzo 2016		Entrata in vigore Lr 3/2016 e modifiche a Lr 26/2014.	
15 aprile 2016	art. 7, c. 1, Lr 26/2014	Nuovo termine per la costituzione delle UTI previste dal PRT.	Qualora tutti i Comuni previsti dal PRT per ciascuna UTI ne approvino lo statuto, si può dar corso alla costituzione ordinaria dell'UTI ex art. 7 Lr 26/2014.
15 aprile 2016	art. 39, c. 2, Lr 26/2014	Termine ultimo per la trasformazione della CM Carnia in UTI.	In caso di mancata trasformazione in UTI si applicano le norme per la costituzione <i>ex lege</i> dell'UTI tra i soli Comuni che ne hanno approvato lo statuto.
15 aprile 2016	art. 40, c. 5, Lr 26/2014	Termine ultimo per la trasformazione del Consorzio comunità collinare in UTI.	In caso di mancata trasformazione in UTI si applicano le norme per la costituzione <i>ex lege</i> dell'UTI tra i soli Comuni che ne hanno approvato lo statuto.
15 aprile 2016	art. 56 quater, c. 1, Lr 26/2014	Costituzione <i>ex lege</i> delle UTI tra i soli Comuni che ne hanno approvato lo statuto entro tale data. Dal 17 marzo 2016 al 15 aprile 2016, i Comuni che non abbiano già provveduto possono approvare lo statuto delle UTI loro trasmesso nel corso del 2015 e aderire all'UTI stessa.	
20 aprile 2016	art. 56 quater, c. 3, Lr 26/2014	Entro il 20 aprile 2016 il Sindaco del Comune più popoloso di ciascuna UTI costituita <i>ex lege</i> convoca l'Assemblea.	
26 aprile 2016	art. 56 quater, c. 3, Lr 26/2014	Entro il 26 aprile 2016 l'assemblea dell'UTI si riunisce ed elegge il presidente.	Il 25 aprile è giorno festivo.
26 aprile/30 giugno 2016	art. 56 quater, c. 3, Lr 26/2014	Il presidente dell'UTI cura gli adempimenti per la formazione degli organi dell'UTI.	
26 aprile/30 giugno 2016	art. 56 quater, c. 4, Lr 26/2014	L'Assemblea può adeguare lo statuto al fine di garantire l'operatività dell'UTI.	
16 maggio 2016	art. 34 bis Lr 3/2016	Trasmissione da parte dei Commissari CM alla Regione degli aggiornamenti delle proposte di piani di successione e subentro riferiti alla situazione esistente al 15 aprile.	Il 15 maggio è giorno festivo.
1 luglio 2016	art. 26, c. 1, Lr 26/2014	Decorrenza dell'esercizio delle funzioni comunali tramite UTI.	
1 luglio 2016	art. 27, c. 1, Lr 26/2014	Decorrenza dell'esercizio delle funzioni comunali avvalendosi dell'UTI.	
	art. 27, cc. 2 e 3 Lr 26/2014	Possibilità di esercizio associato di funzioni comunali anche tramite convenzione.	Si è introdotta la facoltà per tutti o alcuni Comuni partecipanti all'UTI di esercitare in forma associata le funzioni indicate stipulando tra essi una convenzione.

1 luglio 2016	<i>art. 36 lr 26/2014</i>	Soppressione delle Comunità montane.	Data fissata per l'effettiva operatività delle UTI che, unitamente ai Comuni che non vi aderiscono, succederanno alle CM.
dal 15 aprile al 30 giugno 2016	<i>art. 40, c. 1, lr 26/2014</i>	Le forme associative esistenti (convenzioni, unioni di comuni, associazioni intercomunali, Consorzio comunità collinare) si adeguano alle previsioni della lr 26/2014 escludendo, dal novero delle funzioni da esse esercitate, quelle che andranno esercitate dalle UTI in tutto o parte del territorio di riferimento dall'1 luglio 2016.	
1 luglio 2016	<i>art. 40, c. 1, lr 26/2014</i>	Scioglimento di diritto delle forme associative che non si sono adeguate alle previsioni di cui alla lr 26/2014.	Il presidente della forma associativa svolge le funzioni di commissario liquidatore.
UTI coincidenti con PRT	<i>art. 56 ter, lr 26/2014</i>	Le UTI eserciteranno i servizi sociali dei Comuni (artt. 62-63-64-65 e 67 c.1, lett. b), lr 26/2014) solo nel momento in cui vi aderiranno tutti i Comuni compresi nel PRT. Fino ad allora le funzioni continuano ad essere esercitate dagli Ambiti distrettuali.	
1 ottobre 2016	<i>art. 32, c. 4, lr 26/2014</i>	Sono trasferite ai Comuni le funzioni provinciali di cui all'All. C, per l'esercizio in forma associata mediante le Unioni, con le modalità di cui all'art. 26, c. 4 e dai Comuni che non vi aderiscono.	